



COMUNE DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 80**

**del Consiglio comunale**

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. RINNOVO ISTITUZIONE BONUS NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2022/2023, DISPOSIZIONI PER LA RELATIVA DISCIPLINA E PARZIALE DEROGA ALL'ART. 20.

Il giorno 29.06.2022 ad ore 18.00 nella sala delle adunanze in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge alle Consigliere e ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Piccoli Paolo presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Piccoli Paolo**

sindaco **Ianeselli Franco**

consigliere **Bosetti Stefano**

e consiglieri **Bozzarelli Elisabetta**

**Bridi Vittorio**

**Brugnara Michele**

**Casonato Giulia**

**Chilà Filomena**

**Demattè Daniele**

**El Barji Assou**

**Fernandez Andreas**

**Filippin Giuseppe**

Assenti: consigliere **Angeli Eleonora**

e consiglieri **Baggia Monica**

**Carli Marcello**

**Filosi Luca**

**Fiori Francesca**

**Franzoia Mariachiara**

**Gilmozzi Italo**

**Guastamacchia Fabrizio**

**Lenzi Walter**

**Maschio Andrea**

**Maule Chiara**

**Panetta Salvatore**

**Pedrotti Alberto**

**Dal Ri Alessandro**

**Frachetti Piergiorgio**

**Giuliani Bruna**

**Robol Andrea**

**Saltori Alessandro**

**Serra Nicola**

**Stanchina Roberto**

**Tomasi Renato**

**Uez Tiziano**

**Urbani Giuseppe**

**Zanetti Cristian**

**Zappini Federico**

**Maestranzi Dario**

**Merler Andrea**

**Zanetti Silvia**

e pertanto complessivamente presenti n. 31, assenti n. 9, componenti del Consiglio.

Assente: assessore esterno **Facchin Ezio**

Assume la presidenza il signor Piccoli Paolo.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## Il Consiglio comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2022/35 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premessi che:

- l'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, nonché alcune politiche pubbliche di sostegno al reddito e agli investimenti sia per imprese che cittadini che hanno caratterizzato il 2020, il 2021 e stanno continuando nel presente anno, oltre all'imprevedibile emergenza internazionale, hanno fortemente condizionato il mercato in generale, sia per i costi energetici che per i costi delle materie prime contribuendo a provocare un forte incremento dei prezzi sia di materiali che di beni di consumo;
- la situazione di aumento eccezionale dei prezzi di mercato appare come un fatto notorio ed è documentata:
  - dal Documento di economia e finanza 2022 (approvato con deliberazione del Consiglio dei Ministri 06.04.2022) che indica, tra l'altro, che agli eventi bellici è conseguita un'ulteriore impennata dei prezzi dell'energia, degli alimentari, dei metalli e di altre materie prime e si è accentuata la flessione della fiducia di imprese e famiglie. In Italia, a marzo l'inflazione al consumo è salita al 6,7 per cento e anche l'inflazione di fondo (al netto dei prodotti energetici e alimentari freschi), seppure assai più moderata, ha raggiunto il 2 per cento;
  - dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 11.11.2021, che elenca i materiali da costruzione che hanno registrato una variazione percentuale del prezzo superiore all'8 per cento verificatasi nel primo semestre dell'anno 2021 rispetto al prezzo medio dell'anno 2020; in taluni casi all'aumento dei prezzi è associata una forte carenza di materiali;
  - dalle disposizioni nazionali adottate per fronteggiare l'aumento dei costi delle opere pubbliche (art. 1 septies del D.L. n. 73/2021, art. 1, commi 398 e 399 della L. n. 234/2021, art. 25 del D.L. n. 17/2022, art. 29 del D.L. n. 4/2022, art. 23 del D.L. n. 21/2022);
  - dalle disposizioni provinciali (art. 17 della L.p. n. 18/2021 e art. 42 della L.p. n. 22/2021);
  - in virtù della straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure urgenti per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina anche in ordine alla necessità di mantenere i consumi e per contenere il costo dei carburanti e dell'energia, potenziare gli strumenti di garanzia per l'accesso al credito delle imprese nonché integrare le risorse per compensare l'aumento del costo delle opere pubbliche il Governo ha approvato lo scorso 5 maggio 2022 il D.L. 17.05.2022 n. 50, pubblicato in GU n. 114 del 17.05.2022 (recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina);

ritenuto che le sopradescritte circostanze convergano nel sostenere, anche per il prossimo futuro, l'opportunità di attivare politiche di carattere straordinario per fronteggiare sia spese sopravvenienti da parte delle famiglie, sia una ripresa dei consumi, intesa anche come strumento per riattivare le dinamiche dell'economia urbana;

considerato che l'Amministrazione comunale interpreta il proprio ruolo a sostegno delle famiglie e delle imprese sia attraverso interventi di carattere regolatorio, sia attraverso politiche tributarie e tariffarie di natura equitativa, sia mediante il finanziamento dell'offerta di servizi e prestazioni, sia mediante azioni dirette, come nel caso dei contributi, cioè trasferimenti a terzi per lo svolgimento di attività o iniziative di interesse pubblico in diversi settori, anche destinati a singole persone o nuclei familiari;

manifestata l'intenzione di sostenere le famiglie del territorio, in particolare di agevolare la conciliazione lavorativa delle donne e considerata la necessità, per quanto meglio sopra indicato, di incrementare la capacità di spesa dei nuclei familiari con bambini nella fascia d'età 0-3 anni in considerazione anche della necessità di attuare politiche di contrasto alla decrescita demografica degli ultimi anni e di sostegno all'educazione fatte proprie

dall'Amministrazione comunale;

ritenuto di intervenire per l'attuazione di tali obiettivi attraverso l'applicazione di una riduzione in forma di bonus sulla tariffa a favore di tutti gli utenti del servizio nido del Comune di Trento;

dato atto che il Comune ha facoltà di intervenire, nell'esercizio della propria autonomia, svolgendo qualunque funzione che non sia espressamente attribuita dalla Legge ad altri Enti;

richiamato al riguardo il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, il quale stabilisce all'art. 1 che le Comunità locali sono autonome (comma 1) e che il Comune rappresenta la Comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo (comma 2), mentre l'art. 2, comma 1 precisa che sono attribuite ai Comuni tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti allo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione;

riscontrato altresì lo Statuto comunale, il quale all'art. 2 annovera tra i propri principi fondamentali, tra gli altri, il riconoscimento della famiglia nelle sue diverse espressioni, quale soggetto attivo e luogo primario di sviluppo della persona con le sue relazioni sociali, lo sviluppo e la crescita equilibrata dei minori favorendone l'educazione e la socializzazione;

preso atto che il perseguimento di tali funzioni non ha, dunque, un carattere facoltativo o eventuale, ma cogente per le politiche dell'Amministrazione, che, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria, può interpretarle come meglio ritiene, ferma restando la preventiva, puntuale, concreta, trasparente e non discriminatoria definizione dell'interesse pubblico che intende perseguire;

considerato che nel corso del 2021, in virtù del persistere dell'emergenza COVID-19 che ha prodotto, fra gli altri, un pesante impatto economico negativo sia sulle famiglie che sulle imprese, che hanno subito contraccolpi legati sia alla diminuzione di reddito che alla necessità di fronteggiare spese inattese, con deliberazione del Consiglio comunale 07.07.2021 n. 93, è stato istituito il bonus nido che si sostanziava in una riduzione pari al 37% del valore della retta di frequenza per tutti gli utenti del servizio di nido;

per quanto sopra ed in particolare in virtù della necessità di contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto, della necessità di mantenere i consumi e in virtù della più volte manifestata intenzione di sostenere le famiglie ed in particolare di agevolare la conciliazione lavorativa delle donne si propone di rinnovare l'istituzione del bonus nido anche per l'anno educativo 2022/2023 prevedendo a tal fine uno stanziamento di complessivi euro 1.000.000,00 sul capitolo 2227 denominato "Emergenza Covid-19 Trasferimenti a famiglie" per gli esercizi finanziari 2022-2023 del P.E.G. 2022-2024;

dato atto che, sulla scorta dei dati relativi all'applicazione del bonus nell'anno educativo in corso, l'ammontare dello stanziamento pari ad euro 1.000.000,00 permette una riduzione pari al 32% del valore della retta anziché del 37% stabilito nel corrente anno educativo;

ritenuto di individuare tutti gli utenti residenti del nido quali beneficiari dell'intervento di seguito disciplinato in virtù della finalità sia conciliativa che economica dello stesso in considerazione del carattere straordinario ed evidenziando, inoltre, che già a monte, ossia nella definizione del sistema tariffario, viene considerata la situazione economico patrimoniale della famiglia stessa;

ritenuto che la disciplina per l'istituzione di un bonus nido debba riflettere i seguenti criteri generali:

- istituzione e quantificazione: si sostanzia in una riduzione pari al 32% del valore della retta di frequenza del servizio di nido così come definita dall'art. 20 del Regolamento in oggetto e determinata sulla base dei criteri definiti dalla Giunta comunale;
- decorrenza e durata: 1 settembre 2022, per l'anno educativo 2022/2023;
- destinatari: tutti gli utenti residenti iscritti al servizio di nido d'infanzia del Comune di Trento;
- modalità di erogazione dell'agevolazione: il Servizio Servizi all'infanzia e istruzione applicherà la suddetta riduzione percentuale sulla retta mensile definita in base all'icef per ogni singolo utente;
- in deroga al comma 3 dell'art. 20 del Regolamento per la disciplina del sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia, approvato con deliberazione consiliare 28.06.2007 n. 70 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare 22.11.2016 n. 132, per tutto il periodo di erogazione del bonus nido non saranno applicate riduzioni per assenza, fatta eccezione al caso di ricovero ospedaliero dove la riduzione della retta sarà totale;

ritenuto, sulla base di questi criteri generali, di demandare alla Giunta comunale l'adozione della disciplina attuativa;

richiamata la L.p. 23/1992, "Legge provinciale sull'attività amministrativa", e

segnatamente l'art. 19 (provvedimenti attributivi di vantaggi economici), il quale dispone che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e a Enti pubblici e privati sia subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte dell'Amministrazione procedente dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione stessa deve attenersi (comma 1) e che l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti ai sensi del comma 1 debba risultare dai singoli provvedimenti con i quali sono disposti i relativi interventi (comma 2);

considerato che con deliberazione consiliare 15.03.1995 n. 48, da ultimo modificata con deliberazione consiliare 24.04.1996 n. 46, è stato approvato il Regolamento comunale per l'erogazione di finanziamenti e l'attribuzione di benefici economici a soggetti pubblici e privati;

considerati preliminarmente due assunti imprescindibili:

- da un lato, che l'interesse pubblico convocato in questo caso consiste nell'agevolare la conciliazione lavorativa delle donne e nel sostegno della disponibilità di spesa delle famiglie, in una circostanza imprevedibile ed eccezionale, anche come fattore di innesco di consumi a beneficio dell'economia locale;
- dall'altro lato, che questa scelta, rivolta ad una platea di beneficiari che sono stati accolti al servizio nido attraverso una quantificazione della retta definita sulla base dell'indicatore della condizione economica ICEF, quindi una riduzione percentuale consente di rispettare il principio dell'equità nella determinazione delle provvidenze economiche;

rilevato che nell'ambito delle definizioni dell'art. 4 (natura delle provvidenze), del citato Regolamento il bonus rientra nella categoria residuale degli ausili finanziari;

visto l'art. 9 (destinatari delle provvidenze), il quale stabilisce (comma 1) che la concessione delle provvidenze possa essere disposta a favore:

- a. di Enti pubblici, per attività ed iniziative che gli stessi esplicano a beneficio della Comunità locale;
- b. di Enti privati, quali Associazioni, Fondazioni ed altre Istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica, nonché di Associazioni non riconosciute, Cooperative e Comitati, che esercitino prevalentemente la propria attività e svolgano iniziative di specifico interesse in favore della Comunità locale;
- c. di imprese e di singoli cittadini, qualora dall'esame della richiesta e dei criteri di ammissione della medesima risulti il prevalente interesse pubblico derivante dal relativo accoglimento;

considerato che l'art. 15 (modalità di erogazione delle provvidenze) del Regolamento comunale per l'erogazione di finanziamenti e l'attribuzione di benefici economici a soggetti pubblici e privati prevede che l'erogazione delle provvidenze per attività occasionali, non prevedibili o non ricorrenti è disposta per il 50% ad esecutività del provvedimento di assegnazione e il saldo su presentazione della relazione finale, corredata da un riepilogo delle spese sostenute, adeguatamente documentate fino all'importo della spesa ritenuta ammissibile in sede di assegnazione, e delle entrate conseguite;

considerato che il Regolamento in esame, se da un lato appare ampiamente adeguato quale presupposto formale cui ancorare l'istituzione e l'assegnazione dei bonus, dall'altro lato appare palesemente sovradimensionato rispetto alle esigenze di snellimento dell'azione amministrativa proprie di trasferimenti nei confronti di beneficiari che come nel caso specifico sono utenti di un servizio per il quale è previsto il pagamento di un retta e alla eccezionalità, oltre che della transitorietà, delle circostanze in cui verrebbero erogati;

rilevato che le disposizioni regolamentari vigenti in alcuni casi non sono applicabili alla situazione in esame e devono dunque essere adattate a una casistica specifica e puntuale, in particolare ammettendo in via derogatoria la possibilità di applicare la riduzione percentuale direttamente sulla retta mensile dell'utenza con una successiva contabilizzazione;

ritenuto pertanto di disporre per l'erogazione degli ausili finanziari straordinari di cui in oggetto la deroga a quanto previsto dagli articoli 9 (destinatari delle provvidenze) e 15 (modalità di erogazione delle provvidenze), onde adattare il Regolamento alla specificità, all'imprevedibilità e all'eccezionalità della situazione corrente, prevedendo in particolare che:

- a precisazione e specificazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lett. c) a mente del quale la concessione delle provvidenze può essere disposta dal Comune a favore (...) c. di (...) singoli cittadini, qualora dall'esame della richiesta e dei criteri di ammissione della medesima risulti il prevalente interesse pubblico derivante dal relativo accoglimento, per il bonus può inoltre essere concessa alle famiglie, individuando come beneficiario/a l'utente iscritto al servizio nido;
- in aggiunta all'art. 15, comma 6 che il bonus sia erogato in forma di rimborso ammettendo in via derogatoria la possibilità di applicare la riduzione percentuale direttamente sulla retta

mensile dell'utenza con una successiva contabilizzazione;

atteso che la Commissione consiliare per il turismo, la toponomastica, formazione, sport e giovani e la Commissione consiliare per la vigilanza, la trasparenza, la partecipazione, l'informazione e l'innovazione hanno esaminato la presente proposta di deliberazione nella seduta congiunta del 21.06.2022, esprimendo parere favorevole;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dall'1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs.118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico, generalizzato approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni del Consiglio comunale 17.11.2015 n. 115 e 12.09.2017 n. 113;
- il Regolamento per l'erogazione di finanziamenti e l'attribuzione di benefici economici a soggetti pubblici e privati approvato e da ultimo modificato con deliberazioni consiliari 15.03.1995 n. 48 e 24.04.1996 n. 46;
- il Regolamento per la disciplina del sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia, approvato con deliberazione consiliare 28 giugno 2007 n. 70 e modificato con deliberazione consiliare 22 novembre 2016 n. 132;
- il Decreto-Legge 1° marzo 2022 n. 17, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»;
- il Decreto-Legge 21 marzo 2022 n. 21, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera a) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di istituire il bonus nido sulla base ed entro i limiti dei seguenti criteri generali:
  - istituzione e quantificazione: si sostanzia in una riduzione pari al 32% del valore della retta di frequenza del servizio di nido così come definita dall'art. 20 del Regolamento in oggetto e determinata sulla base dei criteri definiti dalla Giunta comunale;
  - decorrenza e durata: 1 settembre 2022, per l'anno educativo 2022/2023;
  - destinatari: tutti gli utenti residenti iscritti al servizio di nido d'infanzia del Comune di Trento;
  - modalità di erogazione dell'agevolazione: il Servizio Servizi all'infanzia e istruzione applicherà la suddetta riduzione percentuale sulla retta mensile definita in base all'icef per ogni singolo utente;
  - in deroga al comma 3 dell'art. 20 del Regolamento per la disciplina del sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia, approvato con deliberazione consiliare 28 giugno 2007 n. 70 e modificato con deliberazione consiliare 22 novembre 2016 n. 132, per tutto il periodo di erogazione del bonus nido non saranno applicate riduzioni per assenza, fatta eccezione al caso di ricovero ospedaliero dove la riduzione della retta sarà totale;
2. di disporre per l'erogazione degli ausili finanziari straordinari di cui in oggetto la deroga a quanto previsto dagli articoli 9 (destinatari delle provvidenze) e 15 (modalità di erogazione delle provvidenze) del Regolamento comunale per l'erogazione di finanziamenti e l'attribuzione di benefici economici a soggetti pubblici e privati, onde adattare il Regolamento stesso alla specificità, all'imprevedibilità e all'eccezionalità della situazione corrente, prevedendo in particolare che:
  - a precisazione e specificazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lett. c) a mente del quale la concessione delle provvidenze possa essere disposta dal Comune a favore (...) "c. di (...) singoli cittadini, qualora dall'esame della richiesta e dei criteri di ammissione della medesima risulti il prevalente interesse pubblico derivante dal relativo accoglimento", per il bonus può inoltre essere concessa alle famiglie, individuando come beneficiario/a l'utente residente iscritto al servizio nido;
  - in aggiunta all'art. 15, comma 6 che il bonus sia erogato in forma di rimborso, ammettendo in via derogatoria la possibilità di applicare la riduzione percentuale direttamente sulla retta mensile dell'utenza con una successiva contabilizzazione;
3. di demandare alla Giunta comunale l'adozione della disciplina attuativa nel rispetto degli indirizzi e dei requisiti di cui in premessa.

LA SEGRETARIA GENERALE  
f.to Moresco

IL PRESIDENTE  
f.to Piccoli

---

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



---

COMUNE DI TRENTO

---

**ESITO DELLA VOTAZIONE**

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. RINNOVO ISTITUZIONE BONUS NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2022/2023, DISPOSIZIONI PER LA RELATIVA DISCIPLINA E PARZIALE DEROGA ALL'ART. 20.

---

---

**Votazione palese**

Consigliere e Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 31

**Favorevoli:** n. 30 (Bosetti, Bozzarelli, Bridi, Brugnara, Casonato, Chilà, Demattè, El Barji, Fernandez, Filippin, Filosi, Fiori, Franzoia, Gilmozzi, Guastamacchia, Ianeselli, Lenzi, Maschio, Maule, Panetta, Pedrotti, Robol, Saltori, Serra, Stanchina, Tomasi, Uez, Urbani, Zanetti C., Zappini)

**Contrari:** n. 0

**Astenuti:** n. 0

**Non votanti:** n. 1 (Piccoli)

Trento, addì 29.06.2022

la Segretaria generale  
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Consiglio n. 35 / 2022**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. RINNOVO ISTITUZIONE BONUS NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2022/2023, DISPOSIZIONI PER LA RELATIVA DISCIPLINA E PARZIALE DEROGA ALL' ART. 20.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 20 giugno 2022

Servizio Servizi all'infanzia e istruzione  
La Dirigente  
dott.ssa Marcella Seppi  
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Consiglio. 35 / 2022**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. RINNOVO ISTITUZIONE BONUS NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2022/2023, DISPOSIZIONI PER LA RELATIVA DISCIPLINA E PARZIALE DEROGA ALL' ART. 20.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali  
La Dirigente  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 21.06.2022